



ALLEGATO B)

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
(PROVINCIA DI NAPOLI)**

**SETTORE SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIONE – SPORT CULTURA
AREA SOSTEGNO ALLA PERSONA**

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____ in Giugliano in Campania nella sede del Settore Servizi Sociali - Istruzione, Sport e Cultura sita in Via siti in Via Aniello Palumbo, 2

TRA

la Dr.ssa Rosaria Ferone, nata a Napoli il 25.10.1973, CF: FRN RSR 73R65 F839J, nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali - Istruzione, Sport e Cultura, giusto Decreto Commissariale n. 46 del 17.3.2014, in rappresentanza dell'Ambito Territoriale Sociale N14 (di seguito Ambito N14) – costituito dal Comune di Giugliano in Campania, partita IVA: 01547361210, codice fiscale 80049220637, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, domiciliata per la carica presso la Casa comunale sita al Corso Campano n. 200

E

l'**AGENZIA DEL TERZO SETTORE** “ _____ ”, (di seguito *Organizzazione*), partita IVA/codice fiscale _____, con sede legale in _____ (Prov. _____) e sede operativa in Giugliano in Campania alla Via _____, in persona del suo legale rappresentante p.t. Signor/a _____, nato/a a _____ il _____, identificato/a con _____ numero _____ rilasciata dal Comune di _____ il _____, che dichiara, di essere nelle condizioni di stipulare convenzioni con la P. A. secondo la normativa vigente e non avere motivi ostativi alla realizzazione delle attività oggetto del presente atto.

Premesso:

- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Campania con le LL. RR. n. 9/93 e n. 18/96 ha attuato la suddetta Legge-quadro sul Volontariato;
- che nel Piano di Zona 2013 – 2015 dell'Ambito N14 sono previsti interventi che hanno lo scopo di offrire ai minori un luogo protetto di educazione e di socializzazione, nonché aventi l'obiettivo di intervenire a sostegno dell'inclusione scolastica e contro la devianza minorile, tra i quali le attività di “Educativa Territoriale”;
- che l'Organizzazione ha preso parte/non ha preso alla concertazione preventiva al Piano Sociale di Zona 2013 – 2015 dell'Ambito N14;
- che l'organizzazione ha dichiarato di avere esperienza, almeno biennale, nello svolgimento delle attività in questione;
- che è stato stipulato apposito Protocollo d'Intesa tra l'Organizzazione e l'Istituzione Scolastica denominata _____.

Tanto premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1).

Il Comune di Giugliano in Campania, affida all'Organizzazione _____, come in epigrafe rappresentata, lo svolgimento delle attività di Educativa territoriale per il periodo _____, così come descritte nella proposta progettuale presentata dalla stessa Organizzazione, in sede di partecipazione all'Avviso pubblico indetto con D.D. n° _____ del _____, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tali attività dovranno essere attuate nei tempi e con le modalità riportate nel progetto medesimo

Articolo 2)

Le attività avranno durata dal _____ al _____.

Articolo 3)

All'Organizzazione sarà liquidato, un contributo:

- pari a complessivi € 7,00 ad operatore, per ogni ora di attività svolta nel periodo giugno – luglio 2014 (spese di gestione, oneri fiscali ed assicurativi inclusi);
- pari a complessivi € 7,00 ad operatore, per ogni ora di attività svolta in relazione alle ulteriori attività ludico – sportivo – ricreative, presso strutture diverse dall'Istituzione Scolastica firmataria del protocollo d'intesa, per un massimo di 15 ore settimanali.

L'Organizzazione dovrà impegnare un numero di operatori rapportato a quello dei minori assegnati nella comunicazione Protocollo n° _____ del _____, mantenendo sempre costante il rapporto minimo di un operatore ogni dieci minori.

L'Ente pubblico corrisponderà il contributo dovuto dietro presentazione al Settore Servizi Sociali – Istruzione, Sport e Cultura di apposita rendicontazione corredata dal registro delle presenze dei minori e degli operatori addetti al servizio; dai giustificativi di spesa, fiscalmente validi, attestanti l'acquisto di tutti i materiali (cancellaria ed altri) necessari allo svolgimento delle attività realizzate, da presentarsi entro il mese di agosto 2014.

Eventuali ritardi nella liquidazione del contributo dovuti alla mancata presentazione della rendicontazione con relativi allegati o alla presentazione di documentazione insufficiente o a ritardo di altri Enti nella realizzazione delle verifiche richieste dalla Ragioneria Comunale non potranno essere imputati all'Ente Pubblico.

Fatte salve eventuali responsabilità penali del dichiarante, l'Organizzazione assume interamente a proprio carico il pagamento degli eventuali oneri fiscali, se dovuti, nonché contributivi e assicurativi per l'eventuale personale assunto, e delle conseguenti sanzioni pecuniarie ove, a seguito di attività ispettive e/o di accertamento, dovessero risultare dovute e non corrisposte specifiche imposte e/o eventuali contributi assicurativi e/o previdenziali.

Oltre al contributo sopra indicato il Comune di Giugliano in Campania non è tenuto a corrispondere, a nessun titolo, ragione o causa, alcun'altra somma all'Organizzazione e/o a terzi in virtù delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 4)

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto su conto corrente "dedicato", anche non esclusivo, e comunque nel rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, previa rendicontazione.

Ai fini della corresponsione del contributo economico l'Organizzazione dichiara il seguente Codice IBAN del proprio conto corrente "dedicato" _____.

L'organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della compagine direttiva, dei dati fiscali e di conto corrente all'Ente Pubblico.

Articolo 5)

L'Organizzazione si impegna a dare attuazione alle attività oggetto del presente accordo con le modalità e gli obblighi fissati nella proposta progettuale.

Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Responsabile del Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Organizzazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Articolo 6)

L'Organizzazione garantisce che gli operatori impiegati dall'Associazione nell'esecuzione del progetto (volontari e non) sono in possesso di idoneo titolo di studi e/o professionale nonché di comprovata esperienza, in mancanza l'Ente Pubblico si riserva di chiederne la sostituzione.

Nel caso in cui uno o più operatori dovessero essere sostituiti, la sostituzione deve essere comunicata formalmente all'Ente Pubblico entro 72 ore e deve avvenire con persone di pari esperienza e qualificazione tecnico - professionale.

L'Associazione si impegna ad osservare le leggi e i regolamenti in materia di previdenza ed assistenza nonché di sicurezza sul lavoro.

Sono a carico dell'Associazione:

- le assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro e per l'attività di volontariato;
- le imposte e le tasse comunque derivanti dall'eventuale assunzione del servizio.

L'organizzazione garantisce, quindi, che gli operatori siano coperti da assicurazione contro infortuni, e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per singolo sinistro, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione _____ che si allega.

L'Ente Pubblico non ha alcun obbligo (assicurativo ed economico) nei confronti degli operatori impiegati nell'esecuzione delle attività per le quali viene concesso il contributo.

L'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro e/o di collaborazione tra l'Ambito N14/ Comune di Giugliano e i singoli operatori (volontari o non) dell'Associazione impiegati per l'attuazione del progetto.

L'Associazione non può servirsi di soggetti terzi per l'esecuzione delle attività oggetto del contributo.

Articolo 8)

L'Organizzazione risponde direttamente ed in via esclusiva dei danni a persona o cose che possano essere causati dai propri operatori e/o dai minori beneficiari delle attività progettuali nei confronti di terzi, nonché dei danni e/o infortuni che dovessero riportare gli operatori e/o i minori nel corso delle attività progettuali. Anche tal fine è stata stipulata la polizza assicurativa di cui all'articolo 6.

Articolo 9)

Il Comune di Giugliano può effettuare idonei controlli diretti ad accertare sia la veridicità delle dichiarazioni rese che la qualità delle attività svolte, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 241/90.

Il Comune ha potere di vigilanza e controllo in ordine all'adempimento di quanto contenuto nel presente atto, nell'Avviso e nella proposta progettuale quivi allegata, per quanto riguarda il buon andamento delle attività, anche attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sia in merito al livello delle prestazioni rese, che in termini di soddisfacimento dei beneficiari.

I controlli periodici saranno basati sulle seguenti informazioni, che l'organizzazione si impegna a trasmettere trimestralmente, sotto forma di relazione, all'Ufficio di Piano:

- valutazione delle relazioni di servizio;
- rilevazione del numero dei minori coinvolti e partecipanti.

Il Comune di Giugliano si riserva in ogni caso di effettuare all'occorrenza ulteriori controlli.

Articolo 10)

La presente convenzione ha validità dalla data di inizio delle attività e fino a tutto il 31.07.2014.

L'Ente può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino alla risoluzione della convenzione.

Il Comune, in ogni caso, si riserva il potere dello svolgimento delle attività relative al servizio de quo fino alla concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie.

Articolo 11)

Sono motivo di contestazione di addebito a titolo esemplificativo: l'arbitraria decisione di introdurre variazioni di orario e/o di modalità operative effettuate senza darne comunicazione e senza preventiva autorizzazione del Servizio referente; la sospensione del servizio, sebbene per giustificato motivo, effettuata senza darne comunicazione immediata al Servizio referente con indicazione delle cause; la sostituzione non immediata del personale indisposto.

In generale, il mancato rispetto degli obblighi indicati nel presente documento servizio salvo quelli per cui è prevista, in caso di mancato rispetto, l'espressa risoluzione del rapporto, sono causa di contestazione di addebito.

Comportano invece la risoluzione del rapporto, le seguenti circostanze, oltre alle cause espressamente previste per legge: impiego di personale non idoneo e/o non qualificato e/o non inquadrato regolarmente, ove previsto la sospensione del servizio senza giustificato motivo e senza attivazione di misure atte a evitare la sospensione stessa; l'interruzione definitiva del servizio senza giusta causa; inosservanza delle norme di legge e deontologiche attinenti al servizio; l'elevata percentuale (oltre il 33%) di esito negativo delle valutazioni di qualità da parte dei fruitori del servizio o il perdurare di situazioni di criticità segnalate a seguito di formale reclamo dell'utente un numero di contestazioni superiori a tre.

Articolo 12)

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, le norme della Contabilità Generale dello Stato, le norme e i regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune riguardanti il rapporto di cui trattasi e le materie ed attività oggetto di esso.

Articolo 13)

Le parti sin da ora individuano la competenza del Foro di Napoli Nord per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 14)

Il presente patto viene redatto in triplice copia. È soggetto ad imposta di registro solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 (Tariffe - parte seconda) del D.P.R. 26.4.86 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Organizzazione

Per il Comune
